

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1488/96 DEL CONSIGLIO**del 23 luglio 1996**

relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il Consiglio europeo, sia nelle riunioni di Lisbona che in quelle di Corfù e Essen, ha sottolineato che il bacino mediterraneo costituisce una regione prioritaria per l'Unione europea e ha adottato l'obiettivo di istituire un partenariato euromediterraneo;

considerando che il Consiglio europeo di Cannes del 26 e 27 giugno 1995 ha riaffermato l'importanza strategica da esso annessa affinché le relazioni tra l'Unione europea e i suoi partner del Mediterraneo assumano una nuova dimensione, fondata sulla relazione del Consiglio del 12 giugno 1995 elaborata in particolare sulla base delle comunicazioni della Commissione sul rafforzamento della politica mediterranea del 19 ottobre 1994 e dell'8 marzo 1995;

considerando che è necessario continuare ad adoperarsi per fare del Mediterraneo una zona di stabilità politica e di sicurezza e che la politica mediterranea della Comunità deve contribuire a raggiungere l'obiettivo generale dello sviluppo e del consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché l'obiettivo del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della promozione di rapporti di buon vicinato, nel quadro del diritto internazionale, del rispetto dell'integrità territoriale e delle frontiere esterne degli Stati membri e dei paesi terzi mediterranei;

considerando che la creazione a termine di una zona di libero scambio euromediterranea è di natura tale da favorire la stabilità e la prosperità della regione del Mediterraneo;

considerando che, per i partner mediterranei, la creazione di una zona di libero scambio potrebbe comportare profonde riforme strutturali;

considerando che è pertanto necessario sostenere gli sforzi che i partner mediterranei hanno già intrapreso o intraprenderanno per riformare le loro strutture economiche, sociali e amministrative;

considerando che occorre approfondire il dialogo tra culture e società civili, incoraggiando segnatamente le attività di formazione, lo sviluppo e la cooperazione decentrata;

considerando che è opportuno incoraggiare l'intensificazione della cooperazione regionale e in particolare lo sviluppo di legami economici e flussi di scambi tra i territori e i partner mediterranei che vanno nel senso della riforma e alla ristrutturazione dell'economia;

considerando che i protocolli bilaterali sulla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i partner mediterranei hanno fornito una prima base utile alla cooperazione e che è ora necessario, sulla base dell'esperienza acquisita, di avviare una nuova fase di relazioni nel quadro del partenariato;

considerando che è opportuno stabilire le regole per la gestione di tale partenariato, garantendo la trasparenza e la coerenza globale delle azioni intraprese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

considerando che, a tal fine, il presente regolamento si applica all'insieme delle misure di cui al regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei ⁽³⁾, e al regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei ⁽⁴⁾, per le misure che interessano più di un paese;

⁽¹⁾ GU n. C 232 del 6. 9. 1995, pag. 5, e GU n. C 150 del 24. 5. 1996, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag. 184, e parere ricevuto il 20 giugno 1996 (GU n. C 198 dell'8. 7. 1996).

⁽³⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 5.